

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2892-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: FOSCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 1993 (v. stampato Senato n. 886)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI

(TESINI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(PAGANI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 luglio 1993*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a)* accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; *b)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; *c)* scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera *a)*, con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991

—————
Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1993
—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2892 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 886), che viene allegata.

ALLEGATO

Dopo una lunga e complessa serie di negoziati sono stati firmati il 15 marzo 1991 i tre strumenti internazionali in esame.

1. Il Programma alimentare mondiale (PAM), organismo congiunto FAO-ONU, operante a Roma sotto l'egida della FAO agli inizi degli anni sessanta grazie a due risoluzioni parallele della FAO (n. 1/61 del 24 novembre 1961) e dell'Assemblea generale delle Nazioni unite (n. 1714, XVI, del 19 dicembre 1961), si è andato sviluppando nel corso degli anni ed ora, con il consenso di tutti i suoi membri - donatori e Paesi in via di sviluppo (PVS) - sta assumendo una fisionomia sempre più autonoma e di prestigio tra le organizzazioni internazionali a vocazione agricola presenti in Italia.

Il suo obiettivo principale è quello di favorire la rinascita economica e sociale dei PVS attraverso la concessione di aiuti alimentari su base multilaterale. Le sue attività sono, quindi, di carattere essenzialmente economico, sociale e tecnico.

Il testo dell'Accordo di sede per il PAM è stato formulato tenendo presente sia l'Accordo di sede per la FAO del 31 ottobre 1950, sia l'Accordo di sede per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) del 26 luglio 1978 e tenendo ovviamente conto delle peculiarità del PAM e degli adattamenti e miglioramenti suggeriti dall'evolversi della situazione.

Con l'adozione del testo dell'Accordo di sede l'Italia riconosce al PAM ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunità già riconosciuti agli stessi tramite la FAO, essendo un programma creato, come abbiamo precedentemente sottolineato, con risoluzioni congiunte della FAO e delle Nazioni unite. Sotto questo profilo non vi è luogo, pertanto, ad un incremento sia qualitativo che quantitativo di tali privilegi ed immunità: unica novità è che, con la ratifica, i privilegi e le immunità saranno riconosciuti direttamente al PAM, senza l'intermediazione della FAO.

Con la firma dell'Accordo di sede l'Italia ha, altresì, assunto l'impegno ad assicurare la messa a disposizione (con relativa manutenzione) di locali definitivi ed adeguati per ospitare permanentemente gli uffici del PAM.

Va tenuto presente che attualmente, in esecuzione dell'Accordo con la FAO, lo Stato italiano ha messo a disposizione di tale organismo un edificio (*Building F*) sulla via Cristoforo Colombo, dove sono allocate due divisioni della FAO oltre che gli uffici del PAM, il cui canone d'affitto è rimborsato dall'Amministrazione (lire 1.600.000.000). Tale onere grava attualmente sul capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri nell'ambito del contributo alla FAO e continuerà a fare carico dello stesso capitolo, ma con una specifica articolazione per il PAM che ha acquisito una propria autonomia finanziaria.

Vi è inoltre la possibilità che la sede del PAM sia trasferita in locali attigui a quelli già in via di acquisizione quale sede definitiva

dell'IFAD, mentre le due divisioni FAO dovrebbero essere ricondotte nel complesso della Passeggiata archeologica che è in corso di ampliamento.

Tale sistemazione, oltre a razionalizzare l'ubicazione degli uffici dei tre organismi internazionali, consentirebbe notevoli risparmi nell'utilizzo di strutture comuni (sale conferenze e simili), oltre, ovviamente, alla cessazione del pagamento del canone d'affitto.

2. Per quanto concerne lo Scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede FAO, il risultato è ugualmente molto positivo essendosi provveduto a chiarire oltre ogni dubbio la portata e l'applicabilità di talune clausole dell'Accordo di sede stipulato il 31 ottobre 1950. In particolare, si è raggiunta un'intesa sull'interpretazione da dare alle seguenti disposizioni: articolo III, sezione 6, lettere (a), (b) e (c), relativo all'extraterritorialità della sede centrale; articolo VII, sezione 14, lettera (c), relativo alla capacità giuridica di stare in giudizio; articolo VIII, sezione 16, relativo ai beni appartenenti alla FAO.

Precedenti incertezze interpretative avevano dato luogo in passato a situazioni difficili sotto il profilo politico e del diritto internazionale: la formulazione chiara e precisa dello Scambio di lettere fa ora giustizia dei passati dubbi e consentirà, in avvenire, un'applicazione serena e priva di controversie dell'Accordo del 1950 tra l'Italia e la FAO.

3. Circa infine lo Scambio di lettere interpretativo dell'Accordo di sede PAM con allegato, il Governo italiano - d'intesa con la FAO e l'ONU - ha ritenuto di estendere, *mutatis mutandis*, anche all'Accordo PAM quanto si è appena stipulato nello Scambio di lettere interpretativo dell'Accordo FAO. Come si è in precedenza rilevato, molte delle clausole contenute nell'Accordo di sede per il PAM si sono infatti ispirate al precedente Accordo del 1950 per la sede della FAO: è apparso pertanto prudente estendere anche al nuovo Accordo, *mutatis mutandis*, quanto si è concordato circa l'interpretazione autentica da dare a talune clausole indicate al punto 2.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;

b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;

c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

1. *Identico.*